



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 17/2022 R.G. P.U., sulla domanda presentata, con l'ausilio del Gestore della Crisi, Avv. Vincenza STEFANUCCI, da:

AURIEMMA Giovanni, nato a Benevento, il 10.4.1978, residente a Cautano (BN), al Vico XXIV Maggio, n. 4, C.F. RMMGNN78D10A783N; rapp.to e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv. Biancamaria LEONE, nel cui studio è elett.te dom.to;

RICORRENTE

avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. **AURIEMMA Giovanni** chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda le dichiarazioni IRPEF per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (contenuto nel ricorso), non lo stato di famiglia, né l'elenco delle spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia (non dichiara, peraltro, di dover mantenere alcun familiare, e l'ammontare del reddito mensile appare, invero, alla lettura delle dichiarazioni dei redditi, aggirarsi intorno appena ai cento euro).

Produceva visure catastali ed una perizia tecnica, che descriveva e stimava il patrimonio.

Indicava gli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti.

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, *ex art. 27 CCII*, giacché il ricorrente risiede a Cautano, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel territorio del circondario.

3. Non pendono domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.

4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente, col patrocinio di difensore, ma con l'assistenza del nominato gestore della crisi.
5. L'OCC, come si dichiara nella relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, analizzando altresì la situazione economica patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.

7. La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza: si tratta di debitore che ha esercitato un'impresa agricola.

Quanto al sovraindebitamento, esso, in particolare, si evince dal quadro seguente dell'attivo e del passivo:

ATTIVO

A) BENI IMMOBILI:

CATASTO FABBRICATI

Il sig. Auriemma Giovanni è proprietario di n. 5 Unità Immobiliari site in agro del territorio di Cautano (BN) alla Via Provinciale Frasso _ Cautano identificate al Foglio 9 particella 409 sub 1, sub 2 Cat C/3, sub 3 Cat. A/2, sub 4 Cat. D/1 e sub 5 Cat. A/2 (cfr. Visure catastali allegate);

CATASTO TERRENI

Il sig. Auriemma Giovanni è proprietario (pro quota ed intera proprietà) dei seguenti terreni tutti siti in agro del Comune di Cautano (Bn): Foglio 6 part 166 proprietà 7/10; Foglio 6 part. 167 proprietà 7/10; Foglio 6 part. 6 proprietà 7/10; Foglio 8 part. 88 intera proprietà; Foglio 8 part. 89 intera proprietà; Foglio 8 part. 90 intera proprietà; Foglio 8 part. 91 intera proprietà. (cfr. all. perizia di stima a firma dell'Ing. Antonio Falluto).

VALORE DI MERCATO COMPLESSIVO FABBRICATI € 123.397,26

VALORE DI MERVATO COMPLESSIVO TERRENI € 11.445,46

Totale valore patrimonio immobiliare € 134.842,72

- B) BENI MOBILI:** Autocarro Fiat Auto s.p.a. tg DC994MW anno 2006 (cfr. doc. all); automobile Alfa 147 tg. CD986B7 anno 1993 (cfr. all. doc.).

- C) DISPONIBILITA' LIQUIDE:** il sig. Auriemma Giovanni ha dichiarato di non avere, allo stato, alcun c/c bancario o postale intestato.

PASSIVO:

Dalla analisi delle documentazione risultano a carico del sig. Auriemma Giovanni i seguenti debiti:

- **Sorgenia s.p.a.**, azienda fornitrice di elettricità alla Azienda Agricola di Auriemma Giovanna, vanta un credito dell'importo di € 520,44 al 03.03.2020;
- **INTESA SAN PAOLO s.p.a.**, il sig. Auriemma Giovanni ha contratto un prestito personale in data 11.05.2021, per un capitale iniziale assicurato dell'importo di € 22.325,20; con comunicazione a mezzo pec del 26.11.2021 lo scrivente professionista chiedeva la precisazione del residui credito ad Intesa San Paolo, ad oggi rimasto inevaso;
- **MB CREDIT SOLUTION – Gruppo Bancario Mediobanca**, vanta un credito residuo dell'importo di € 45.346,88 al 17.01.2022, tale debito è in virtù di garanzia sottoscritta dal sig. Auriemma Giovanni per il prestito personale concesso a favore della sig.ra Auriemma Chiara, sorella dell'Istante;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione**, con riscontro a mezzo pec del 03.12.2021, ha comunicato allo scrivente che la situazione debitoria del contribuente sig. Auriemma Giovanni presente nei propri archivi è di un importo complessivo di € 17.814,97;
- **UBI Banca spa vanta un credito dell'importo di € 321.423,11, di cui € 282.958,30 per capitale ed € 38.464,81 per interessi;**
- nel fascicolo depositato presso l'O.C.C. dall'Avv. Bianca Maria Leone vi è Ricorso per Decreto ingiuntivo e pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 79/2021 emesso dal Giudice di Pace di Benevento in data 27/01/2021 a favore della società **IES srl, in persona del legale rappresentante pro tempore**, per mancato pagamento di fatture emesse in seguito alla fornitura di gasolio per l'Azienda Agricola di Giovanni Auriemma. In data 12.05.2021 veniva notificato **Atto di Precetto per l'importo di € 5.447,38.**

TOTALE IMPORTO dei DEBITI € 390.552,78 (a tale importo andrà aggiunto il credito di Intesa San Paolo a d oggi non specificato)

8. La procedura di liquidazione controllata può avere ad oggetto anche crediti futuri, nella specie, tuttavia, inesistenti.
9. Il ricorrente, non coniugato, e privo di figli, deve provvedere alle spese del proprio mantenimento personale: può reputarsi, allora, allo stato, che possa disporre, ai sensi dell'art. 268, co. 4, CCII, della somma mensile di circa euro cento, pari al reddito.

P.Q.M.**IL TRIBUNALE**

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **AURIEMMA Giovanni**, nato a Benevento, il 10.4.1978, residente a Cautano (BN), al Vico XXIV Maggio, n. 4, C.F. RMMGNN78D10A783N;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Vincenza STEFANUCCI, del Foro di Benevento, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il

quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nel sito *web* del Tribunale di Benevento, e nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page), per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile corrispondente al reddito di circa euro cento, allo stato percepito: i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere immediatamente denunciati al liquidatore per ogni successiva valutazione.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 22 Marzo 2023

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE